



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV
Divisione 15[^]**

Roma, 1 AGO. 2011

**DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE**

Prot. n. 992/V

OGGETTO: *Schema riepilogativo e coordinato delle novità legislative in materia previdenziale introdotte dall'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e dall'articolo 18 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (disposizioni per la stabilizzazione finanziaria).*

Ad integrazione delle precedenti diramazioni generali con cui questa Divisione ha illustrato le novità in materia previdenziale introdotte dalle recenti leggi di stabilizzazione finanziaria del 2010 (circolare prot. n. 27431 del 17/11/2010) e del 2011 (circolare prot. n. 963/V del 26/7/2011), tenuto conto dell'innovazioni introdotte dalle suddette manovre finanziarie (articolo 12 della legge n. 122/2010 e articolo 18 della legge n. 111/2011) che incidono sulle aspettative del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, vista la rilevanza della materia in argomento e al fine di illustrare, in modo chiaro e semplice, il nuovo quadro normativo in materia di collocamento a riposo del personale forestale, si espone, allegato alla presente, uno schema riepilogativo e coordinato dei nuovi requisiti richiesti per il diritto alla pensione e al conseguente accesso al trattamento pensionistico.

**IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE**

Cerofolini
(Pr.Dir. A.Cerofolini)

**PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI AGENTI E ASSISTENTI,
SOVRINTENDENTI E ISPETTORI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.**

| <i>Tipologia di pensione</i> | <i>Decorrenza</i> | <i>Diritto alla pensione.</i> <i>Nuovi requisiti anagrafici e contributivi introdotti dall'articolo 18 della legge n. 111/2011</i> | <i>Accesso al trattamento pensionistico.</i> <i>Nuova finestra mobile introdotta dall'articolo 12 della legge n. 122/2010</i> |
|---|---|---|--|
| PENSIONE DI VECCHIAIA ossia, per limite di età | dal 1° gennaio 2013 | 60 anni e 3 mesi di età | + 12 mesi di posticipo <u>N.B.2</u> |
| PENSIONE DI ANZIANITA' requisiti: età anagrafica + anzianità contributiva. | dal 1° gennaio 2013 | 53 anni e 3 mesi di età + massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile <i>(equivalente a circa 37 anni di contributi utili)</i> | + 12 mesi di posticipo <u>N.B.2</u> |
| PENSIONE DI ANZIANITA' requisiti: solo massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica. | dal 1° gennaio 2012 dal 1° gennaio 2013 dal 1° gennaio 2014 | 40 anni e 1 mese di anzianità contributiva 40 anni e 2 mesi di anzianità contributiva 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva <u>N.B.1</u> | + 12 mesi di posticipo + 12 mesi di posticipo + 12 mesi di posticipo <u>N.B.2</u> |

N.B.1 Rimangono esclusi dal differimento dell'accesso al pensionamento per anzianità coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni entro il 31 dicembre 2011.

N.B.2 Rimangono esclusi dall'applicazione della nuova finestra mobile e accedono al trattamento pensionistico secondo le previgenti modalità coloro che al 31 dicembre 2010 hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI OPERATORI E COLLABORATORI, REVISORI, PERITI, FUNZIONARI DIRETTIVI E DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

| <i>Tipologia di pensione</i> | <i>Decorrenza</i> | <i>Diritto alla pensione.</i> <i>Nuovi requisiti anagrafici e contributivi introdotti dall'articolo 18 della legge n. 111/2011</i> | <i>Accesso al trattamento pensionistico.</i> <i>Nuova finestra mobile introdotta dall'articolo 12 della legge n. 122/2010</i> |
|---|---|--|--|
| PENSIONE DI VECCHIAIA ossia per limite di età | dal 1° gennaio 2013 | 65 anni e 3 mesi di età | + 12 mesi di posticipo <u>N.B.2</u> |
| PENSIONE DI ANZIANITA' requisiti: età anagrafica + anzianità contributiva. | dal 1° gennaio 2013 | 57 anni e 3 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva | + 12 mesi di posticipo <u>N.B.2</u> |
| PENSIONE DI ANZIANITA' requisiti: solo massima anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica. | dal 1° gennaio 2012 dal 1° gennaio 2013 dal 1° gennaio 2014 | 40 anni e 1 mese di anzianità contributiva 40 anni e 2 mesi di anzianità contributiva 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva | + 12 mesi di posticipo + 12 mesi di posticipo + 12 mesi di posticipo |
| | | <u>N.B.1</u> | <u>N.B.2</u> |

N.B.1 Rimangono esclusi dal differimento dell'accesso al pensionamento per anzianità coloro che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni entro il 31 dicembre 2011.

N.B.2 Rimangono esclusi dall'applicazione della nuova finestra mobile e accedono al trattamento pensionistico secondo le previgenti modalità coloro che al 31 dicembre 2010 hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione.